

Allegato parte integrante

Allegato

Direttive per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi previsti dalla legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 recante “Nuova disciplina dell’amministrazione dei beni di uso civico”.

Criteri generali per l’assunzione dei provvedimenti autorizzatori e di apposizione del vincolo di uso civico.

1. Le autorizzazioni alla variazione d’uso dei beni di uso civico, alla sospensione o all’estinzione del vincolo di uso civico sono rilasciate, nei casi ed alle condizioni previste dagli articoli 14, 15 e 16 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 e dal Capo III del regolamento di esecuzione della legge, allorquando l’amministrazione competente (Comune, ASUC, Magnifica Comunità di Fiemme e Comunità delle Regole di Spinale e Manez), con il necessario provvedimento deliberativo o determinativo, argomenti adeguatamente il beneficio per la generalità degli abitanti della frazione o del comune ed il perseguimento della migliore utilizzazione economica dei beni di uso civico nel rispetto della loro tutela e valorizzazione, secondo i principi previsti dall’articolo 1 legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6.

2. Le apposizioni del vincolo di uso civico e le regolarizzazioni, nei casi ed alle condizioni previsti dagli articoli 13 e 21 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 sono rilasciate previo provvedimento deliberativo o determinativo dell’amministrazione competente (Comune, ASUC, Magnifica Comunità di Fiemme e Comunità delle Regole di Spinale e Manez).

3. L’amministrazione è tenuta ad indicare il prevalente interesse che intende perseguire con l’adozione dei provvedimenti di cui al punto n. 1 e che giustifica l’operazione deliberata. La valutazione in merito alla prevalenza dell’interesse perseguito è effettuata considerandone la coerenza con la gestione complessiva, anche economica, del patrimonio di uso civico, nonché la sua incidenza sull’esercizio del diritto di uso civico e sul patrimonio stesso.

Con riguardo all’individuazione dell’organo comunale preposto all’amministrazione dei beni di uso civico, rispetto alla precedente normativa che attribuiva al consiglio comunale la competenza ad adottare gli atti inerenti la variazione, la sospensione o l’estinzione del vincolo di uso civico, la legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6, si limita ad individuare il comune (e non più il consiglio comunale) come soggetto competente ad amministrare i predetti beni. In assenza di norme speciali, di natura statutaria o regolamentare, si deve ritenere che l’individuazione dell’organo competente all’adozione dei predetti provvedimenti debba essere operata in base alle regole ordinarie dell’ordinamento dei comuni e dunque alla luce dello specifico modello organizzativo datosi dal Comune, in recepimento del principio della distinzione delle funzioni tra organi politici ed organi burocratici, introdotto anche dal nostro ordinamento regionale e, tenuto conto anche della, non sempre facile e lineare, distinzione tra provvedimenti di natura politica o di alta amministrazione da un lato, ivi inclusa la programmazione, e di natura tecnico-gestionale dall’altro.

Criteri specifici per l'assunzione dei provvedimenti autorizzatori e di apposizione del vincolo di uso civico.

4. Per quanto attiene in particolare alla variazione d'uso dei beni di uso civico, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14 legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6, viene autorizzato il mutamento, tendenzialmente permanente, del bene a tre condizioni contestuali:

- a) se e in quanto la variazione consista nella costruzione o nella trasformazione o nella ristrutturazione di manufatti caratterizzati da un vincolo di pertinenzialità con il bene originario e principale (quale ad esempio quello esistente fra il fondo agro-silvo-pastorale ed un immobile su di esso realizzato ed adibito a malga, segheria, agriturismo);
- b) se ed in quanto i predetti fabbricati di pertinenza dell'uso civico siano destinati alla conoscenza della storia e della tradizione dell'uso civico; ovvero siano destinati alla lavorazione, alla valorizzazione ed alla commercializzazione di prodotti agricoli, pastorizi e forestali o siano ancora destinati all'esercizio dell'attività agrituristica;
- c) in ogni caso la suddetta variazione deve essere compatibile con le finalità istituzionali dell'uso civico, tra cui in particolare il rispetto dell'ambiente.

5. Per quanto attiene alla sospensione del vincolo di uso civico, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 dal Capo III del regolamento di esecuzione della legge, la stessa sarà autorizzata al fine del rilascio di concessione in uso del bene, da effettuarsi ai sensi dell'art. 23 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6, o al fine della costituzione di diritti reali (di superficie o servitù prediali), a titolo oneroso, quando questo comporti per i titolari del diritto di uso civico un effettivo beneficio.

Spetta all'amministrazione competente l'individuazione del beneficio che può consistere nella realizzazione di opere, interventi o impianti di pubblica utilità ed in tal caso il corrispettivo monetario può non essere richiesto e/o consistere anche in prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria o di miglioria dei beni stessi o comunque del patrimonio di uso civico in generale come previsto dall'art. 17 del regolamento di esecuzione della L.P. 6/2005.

Laddove la sospensione del vincolo di uso civico sia finalizzata alla concessione in uso od alla costituzione di diritti reali a favore di terzi il corrispettivo deve essere congruo e non simbolico. Infatti se l'utilizzo del bene d'uso civico per scopi diversi da quelli tradizionalmente riconosciuti è, in linea di principio, incompatibile con l'interesse collettivo, una adeguata remunerazione economica costituisce il presupposto imprescindibile per passare dalla preliminare valutazione in negativo (l'utilizzo proposto è incompatibile) a quella in positivo richiesta dalla norma (l'utilizzo proposto è vantaggioso per l'interesse collettivo e determina un effettivo beneficio per la generalità degli abitanti della frazione). Anche in tal caso può essere applicato l'art. 17 del regolamento di esecuzione della L.P. 6/2005.

Qualora tale beneficio sia costituito, in tutto o in parte, da un corrispettivo l'amministrazione competente deve indicare le modalità di reimpiego nel rispetto delle destinazioni indicate dall'articolo 10 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6.

L'amministrazione competente è tenuta altresì a dare evidenza che le esigenze dei titolari di uso civico sono comunque soddisfatte e che la miglior utilizzazione economica del bene così perseguita è funzionale a garantire le entrate economiche necessarie alla cura, manutenzione, amministrazione e gestione del restante patrimonio di uso civico.

Con riguardo alle autorizzazioni alla sospensione del vincolo di uso civico, finalizzate alla concessione in uso di beni destinati a malga o pascolo, il Servizio Autonomie Locali dovrà tenere conto delle eventuali disposizioni dei regolamenti comunali o frazionali, previsti dall'art. 2, comma 1, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6. La sospensione del vincolo di uso civico è sempre temporanea, ed è autorizzata, ricorrendone i presupposti, per le finalità indicate dall'amministrazione competente. A prescindere dalla loro durata, per la concessione in uso a terzi di un bene di uso civico o per la costituzione di diritti reali (di superficie o servitù prediali) su beni di uso civico, non è necessaria la sospensione qualora non venga escluso o limitato l'esercizio dei diritti di uso civico. Tale principio trova applicazione anche in relazione a quanto previsto dall'art. 18, commi 4 e 5, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6.

6. Per quanto attiene all'estinzione del vincolo di uso civico, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 16 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 e dal Capo III del regolamento di esecuzione della legge, la stessa può essere autorizzata per finalità pubbliche quali la realizzazione di opere pubbliche, di pubblica utilità o finalizzate a garantire servizi pubblici essenziali.

Nel caso in cui l'estinzione del vincolo di uso civico richieda da un ASUC sia preordinata alla cessione gratuita del bene al comune per la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità l'ASUC e l'amministrazione comunale valuteranno l'opportunità di prevedere che il comune retroceda gratuitamente il bene alla frazione ove vengano meno le finalità che hanno motivato l'estinzione del vincolo.

Qualora l'estinzione del vincolo di uso civico sia finalizzata ad alienare a terzi beni agro-silvo-pastorali, la stessa può essere autorizzata unicamente nel rispetto della non alternatività della scelta e del principio del non depauperamento del patrimonio di uso civico. L'estinzione dovrà essere compensata dall'apposizione del vincolo su altri beni idonei, acquisiti in permuta o con altro titolo.

In caso di accertata impossibilità alla compensazione, i proventi derivanti dall'alienazione vanno destinati al miglioramento del patrimonio di uso civico esistente, ai sensi dell'art. 16 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6, dovendosi intendere per "miglioramento" l'accantonamento dei proventi per l'incremento del patrimonio di uso civico o, in subordine, gli interventi di manutenzione straordinaria dello stesso; in entrambi i casi deve trattarsi di impieghi non aventi natura di spese correnti.

7. Per quanto riguarda l'apposizione del vincolo di uso civico, essa può essere disposta unicamente con riferimento ai beni, o loro pertinenze, che siano idonei per loro natura e suscettibili di essere gravati dal vincolo di uso civico e dunque solo con riferimento ai beni rientranti nelle categorie di beni indicati dal primo comma dell'art. 11 della legge n. 1766 del 1927, come prescritto dagli articoli 6, comma 2 e 17 della citata legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 e che siano altresì rispondenti alle finalità di cui all'art. 1 della stessa legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6.

La richiesta di apposizione deve essere, di norma, antecedente alla stipula del contratto di acquisto del bene e la determinazione di apposizione del vincolo di uso civico del Servizio Autonomie Locali ha efficacia a decorrere dal momento in cui la proprietà, libera da vincoli o gravami incompatibili con il diritto di uso civico, sia in capo al

Comune o alla Frazione. Il provvedimento di apposizione del vincolo di uso civico non può avere efficacia retroattiva.

8. Per quanto riguarda il provvedimento di regolarizzazione, ai sensi ed alle condizioni previsti dall'art. 21 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6, esso è finalizzato a ricondurre ad uno stato di diritto quelle utilizzazioni dei beni di uso civico preesistenti, ed in atto, al momento dell'entrata in vigore della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 non conformi alla normativa vigente al momento delle predette utilizzazioni. Il provvedimento di regolarizzazione viene disposto nei casi, alle condizioni e con i vincoli previsti dai rispettivi articoli 14, 15 e 16 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6. Per le opere pubbliche o di pubblica utilità la richiesta di regolarizzazione può essere presentata anche con riferimento a situazioni preesistenti alla data di entrata in vigore della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 (28 dicembre 2012) a condizione che l'ASUC interessata abbia dato previamente assenso.

9. Nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione d'uso dei beni di uso civico, alla sospensione o all'estinzione del vincolo di uso civico, per i provvedimenti di apposizione del vincolo di uso civico e per i provvedimenti di regolarizzazione, il Servizio Autonomie Locali può effettuare, anche avvalendosi della collaborazione di altri Servizi provinciali, verifiche amministrative e sopralluoghi per l'analisi dello stato dei luoghi.

L'autorizzazione, se non diversamente ed espressamente dalla stessa stabilito, ha efficacia dal momento dell'adozione della stessa e comunque non può avere efficacia retroattiva.

10. Ai sensi dell'art. 16 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6, approvato Decreto del Presidente della Provincia n. 6-59/Leg. di data 6 aprile 2006, i termini massimi dei procedimenti amministrativi diretti al rilascio delle autorizzazioni alla variazione d'uso, alla sospensione e alla estinzione del vincolo di uso civico, nonché dei provvedimenti di apposizione del vincolo di uso civico, sono quelli individuati con deliberazione della Giunta provinciale.

La documentazione da produrre ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzatori e di apposizione del vincolo di uso civico è, a seconda delle diverse fattispecie, la seguente:

1. istanza;
2. deliberazione o determinazione assunta dall'organo dell'amministrazione competente (Comune, ASUC, Magnifica Comunità di Fiemme e Comunità delle Regole di Spinale e Manez);

e, a seconda dei casi:

3. perizia di stima;
4. tipo di frazionamento;
5. schemi di contratto o di concessione;
6. documentazione fotografica.